

## GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è tenuto:

- **al versamento del contributo annuale di iscrizione nel Registro**, con scadenza al 31 gennaio di ogni anno, il cui importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Sono tenuti al pagamento gli Iscritti in Sezione A ed in Sezione B alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'omissione è causa di sospensione e quindi di cancellazione d'ufficio dal Registro. Nel corso dello scorso mese di marzo, la Segreteria dell'Ordine ha disposto, per le vie brevi, un'opera di ulteriore evidenziazione e comunicazione - subordinata rispetto a quella, formale, a cura del MEF - relativamente alle posizioni di insolvenza nel versamento di quota di annualità compresa tra il 2019 ed il 2020;
- **all'aggiornamento dei dati delle persone fisiche iscritte nel Registro**. Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro, ciascun Revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del D.M. 145/2012), entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata. La trasmissione delle informazioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, mediante "login area riservata", previo accreditamento;
- **alla comunicazione di incarichi di revisione legale e/o l'eventuale non assunzione di tale tipologia di incarico nell'ultimo triennio**, con conseguente transito alla Sezione B del Registro. Come noto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 135/2016, sono state istituite, in seno al Registro dei Revisori Legali, due distinte sezioni, contraddistinte dalle lettere A. e B. (quest'ultima riservata ai Revisori "inattivi" ed a coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano svolto la funzione di revisione legale). Il 23 settembre 2016 è stata avviata la fase di aggiornamento di tali sezioni, con obbligo, a carico dei Professionisti, di comunicazione, nei confronti del Registro e con la sola modalità telematica, degli incarichi di revisione in corso, con contestuale iscrizione o transito nella sezione B., in caso di mancato svolgimento di attività di revisione legale per tre anni consecutivi. I conseguenti effetti hanno interessato altresì gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali poiché l'iscrizione in sezione B. non consente di assolvere alla funzione di *Dominus*, pena la nullità dell'attività di praticantato eventualmente svolta e certificata;
- **alla comunicazione dell'indirizzo PEC**. Con propria circolare n. 21, in data 29 settembre 2016, il Ragioniere dello Stato ha indicato le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di posta elettronica certificata degli Iscritti nel Registro, prevedendo l'estensione alla categoria dei Revisori Legali - al pari di quanto già in essere per gli Iscritti agli Albi Professionali - dell'obbligo di dotazione della casella PEC. Tale adempimento non ha ricompreso gli Iscritti nel Registro dei Tirocinanti Revisori Legali;
- **all'adempimento dell'obbligo formativo annuale**. La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti è stata introdotta dalla Direttiva 2006/43/CE, recepita con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare l'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010 - come modificato dal successivo Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 - disciplina le modalità di svolgimento della formazione. L'obbligo riguarda tutti gli Iscritti nel Registro, senza che abbia alcuna rilevanza la collocazione in Sezione A o in Sezione B, né l'età anagrafica o l'anzianità di iscrizione. Unica fattispecie di esonero riconosciuta è il primo anno di iscrizione nel Registro. Con determina del Ragioniere dello Stato, viene annualmente definito ed adottato il programma di aggiornamento professionale dei

Revisori Legali. Parallelamente, il Consiglio Nazionale rende disponibile una tabella di raccordo tra l'attività FRL e quella FPC, nello spirito dell'equipollenza formativa riconosciuta dal Legislatore.

L'obbligo formativo specifico, introdotto dal MEF a decorrere dal 1° gennaio 2017, richiede il conseguimento di 20 crediti formativi annuali – 60 nel corso del triennio – di cui almeno 10 nelle materie del Gruppo A ed i residui nelle materie dei Gruppi B o C.

Quello in corso è il secondo triennio formativo in esame (2020/2022) a seguito dell'introduzione, nel 2017, della formazione continua obbligatoria per gli Iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 323 del 31 dicembre 2020, del D.L. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), l'art. 3, comma 7, ha disposto eccezionalmente la proroga, al 31 dicembre 2022, del termine ultimo per l'acquisizione dei crediti formativi richiesti per le annualità 2020 e 2021.

A seguito della proroga in esame:

- i Professionisti che al 31 dicembre 2020 non avevano completato la formazione per l'anno 2020 avranno tempo, sino al 31 dicembre 2022, per finalizzare tale *iter* formativo;
- l'obbligo relativo al 2022 non può essere assolto anticipatamente, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'obbligo di tale anno.

Con il programma di formazione 2020 – aggiornamento adottato con la determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 64268, del 12 maggio 2020 – il MEF ha inoltre introdotto nuove tematiche legate all'attività professionale in capo ai Revisori Legali, relativamente ai bilanci 2019 e 2020 - Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e Decreto Liquidità (D.L. 23/2020).

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o di aggiornamento professionale è incluso nel novero delle fattispecie sanzionabili ex art. 24 del D.Lgs. 39/2010. Non essendo ancora stato elaborato il regolamento in materia di sanzioni, il MEF prevede di assegnare un termine per il recupero del debito pregresso soltanto in occasione della emanazione del suddetto regolamento.

Al riguardo il MEF precisa infatti che *"... in via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato un regolamento sanzionatorio, si informa che si intende assegnare agli iscritti nel registro non in regola con gli obblighi formativi anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzazione - esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata - il debito pregresso al 31 dicembre 2019.*

*Al riguardo si trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l'indirizzo PEC comunicato nell'area riservata del portale della revisione legale."*

Nel box dedicato in home page del nostro sito [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) trovate indicazioni, approfondimenti, aggiornamenti, programmi formativi e circolari dedicate, FAQ in materia nonché la tabella di raccordo tra le materie FPC ed i gruppi di materie FRL.

Nel corso del primo semestre 2020, la Segreteria dell'Ordine ha disposto l'attività di verifica formale e sostanziale circa la correttezza del caricamento, a cura degli Iscritti, nella propria area riservata del portale di Categoria, dei crediti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, provvedendo, ove necessario, alla relativa rettifica ed integrazione nonché alla trasmissione dei dati al MEF, per il tramite del CNDCEC. A regime dal 2020, l'opera di inserimento, nell'area

riservata, della totalità dei crediti maturati - FPC ed FRL - viene curata direttamente dalla Segreteria dell'Ordine, per tutti gli eventi formativi accreditati e fruiti.

Nell'area riservata del portale di Categoria è attiva la procedura informatica che consente, per tutti gli eventi formativi accreditati, la diretta visualizzazione della totalità dei dati, al solo inserimento del codice evento.

FORMAZIONE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE AL 64° ANNO DI ETÀ	DAL 65° ANNO DI ETÀ
Iscritti nell'albo ordinario Sezioni A e B	Esonero	Minimo 20 crediti annuali (90 nel triennio di cui 9 nelle materie obbligatorie A o B)	minimo 7 crediti annuali (30 nel triennio di cui 9 delle materie obbligatorie A o B)
Iscritti nell'albo ordinario Sezioni A e B non esercenti la professione	Esonero		
Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B	Esonero		
FORMAZIONE REVISORI LEGALI	1° ANNO DI ISCRIZIONE	DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE	
Per tutti gli Iscritti all'Ordine, Albo ed Elenco Speciale, Sezioni A e B	Esonero *	20 crediti annuali, indipendentemente da età anagrafica, di cui almeno 10 delle materie Gruppo A	

\* Tale esonero non è previsto in caso di reinscrizione

- ***all'osservanza del Codice Etico***, adottato, con Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. 245504 del 20 novembre 2018. Il documento - Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti - si compone di una determina di adozione, di una introduzione, di un glossario e del corpo dei principi. E' applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019;
- ***all'osservanza dei doveri previsti nella eventuale veste di Dominus.***

## **GLI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – SEZIONE B INATTIVI**

### **Le sezioni A e B del Registro Revisori Legali**

Il Registro dei Revisori Legali si compone delle sezioni "A" e "B". Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella "Sezione A" i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

È invece collocato nella "Sezione B" il Revisore Legale che non ha in corso, o non li ha esercitati nell'ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione. L'iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell'articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.

Pertanto, la distinzione tra le sezioni "A" e "B" è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.

### **Il Revisore iscritto nella "Sezione B" del Registro Revisori Legali**

Il Revisore Legale iscritto nella "Sezione B" del registro è un soggetto abilitato a svolgere la revisione legale, ma che non svolge in concreto incarichi di revisione legale.

Il Revisore Legale iscritto nella "Sezione B" del Registro è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all'obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati, inclusa la comunicazione di un valido indirizzo PEC, ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 39/2010. Non è soggetto, invece, ai controlli di qualità previsti sullo svolgimento della revisione legale.

L'iscritto nella sezione B del Registro dei Revisori Legali non può, inoltre, ospitare presso il proprio studio, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti, ai fini dell'abilitazione di questi ultimi all'esercizio dell'attività di revisione legale.

Il revisore iscritto nel Registro che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un'attività di revisione legale in una società di revisione da almeno un triennio, è collocato automaticamente nella sezione "B" del Registro dei revisori legali. Qualora, prima del decorso di detto termine, intenda comunque transitare nella sezione "B", può presentare una richiesta, ricorrendone i presupposti, tramite l'apposita funzione disponibile all'interno dell'area riservata ed il conseguente invio del modulo RL 99. Per ulteriori informazioni in merito consigliamo di prendere visione della guida operativa disponibile all'interno dell'Area Riservata del revisore.

## **Assunzione di incarichi per i Revisori iscritti nella “Sezione B”**

Il revisore iscritto nella “Sezione B” è un soggetto regolarmente iscritto ed è tenuto agli obblighi di formazione continua. Quale soggetto legalmente abilitato all'esercizio della revisione legale può, in ogni momento, assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione presso una società di revisione legale.

L'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, va tempestivamente comunicata al Registro dei revisori legali mediante le apposite funzionalità disponibili nell'area riservata del portale web della revisione legale, accedendo con le proprie credenziali personali, entro il termine di 30 giorni. La suddetta comunicazione, debitamente verificata, consentirà al revisore legale il passaggio alla “Sezione A” del Registro.

Al Registro andranno comunicati, nello stesso termine previsto dall'articolo 16, del D.M. 145/2012, tutte le variazioni riguardanti l'incarico stesso (rinnovo e cessazione dell'incarico). Gli incarichi di sindaco supplente non consentono il passaggio alla sezione A al Registro in quanto non comportano l'effettivo svolgimento della revisione legale.

Il ritardo o la mancata comunicazione espone l'iscritto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l'art. 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 135/2016, novellando l'originario Capo VIII del Decreto Legislativo n. 39/2010, ha introdotto all'art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.

## **Comunicazione incarichi al Registro dei Revisori Legali**

Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all'attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all'obbligo di comunicazione:

- gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.;
- gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
- gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
- gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del D.Lgs. 39/2010.

Non è, invece, revisione legale l'attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale” e senza l'obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal Decreto Legislativo 39 del 2010.

A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale:

- i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
- i componenti supplenti del collegio sindacale;
- gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l'incarico sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori;
- i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali.

Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d'imposta a fini fiscali, l'asseverazione di piani economico finanziari per l'accesso a pubblici appalti, le relazioni su fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.